



**CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE
PER IL SERVIZIO DI:**

***NOLEGGIO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DAL
01/10/2017 al 30/09/2021.***

CIG:

VERSIONE	DATA	OGGETTO
MARZO 2017	LUGLIO 2017	Prima emissione

DATI PROGETTISTI		TIMBRI - FIRME
	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MALENOTTI ROBERTO	
PER APPROVAZIONE	IL DIRETTORE GENERALE ING. CARCIOFFO FRANCESCO	

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	3
ART. 3	MATERIALI DI CONSUMO E ASSISTENZA TECNICA.....	5
ART. 4	VARIAZIONI DELL'OGGETTO	6
ART. 5	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRATTO	6
ART. 6	CLAUSOLA SOCIALE	7
ART. 7	IMPORTO DEL SERVIZIO	7
ART. 8	DURATA DELL'APPALTO E MODALITA' DI EROGAZIONE	8
ART. 9	CORRISPONDENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI	8
ART. 10	PERSONALE IMPIEGATO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 11	REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE	9
ART. 12	NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	10
ART. 13	PERDITA O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 14	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA.....	11
ART. 15	DIREZIONE E CONTROLLO DELL'APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	11
ART. 16	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE - RECESSO.....	12
ART. 17	PENALI	14
ART. 18	INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO	15
ART. 19	CONDIZIONI ECONOMICHE.....	15
ART. 20	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. 21	GARANZIE DA PRESENTARE	16
ART. 22	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE	19
ART. 23	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	19
ART. 24	RISERVE	19
ART. 25	CONTROVERSIE.....	20
ART. 26	CAUSE DI RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO	20
ART. 27	FORO GIURIDICO COMPETENTE.....	21
ART. 28	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	21
ART. 29	CODICE ETICO	22
A) ELABORATI RISCHI AZIENDALI		

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Il presente Capitolato disciplina in conformità alla lettera di invito, i rapporti inerenti l'esecuzione dell'appalto tra le parti.

1.2. Il presente Capitolato ha per oggetto la seguente attività: noleggio di stampanti multifunzione comprensivo della fornitura dei materiali di consumo e del servizio di assistenza tecnica.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

2.1. Si richiede la fornitura di n. 12 stampanti multifunzione A3 così ripartite:

- N. 6 b/n e colori grandi volumi
- N. 4 b/n grandi volumi
- N. 2 b/n medi volumi

2.2 Le stampanti concesse in uso dovranno essere nuove e prodotte successivamente al 01/01/2016. Stesse condizioni varranno per le stampanti che dovessero essere impiegate in sostituzione durante l'esecuzione del contratto.

2.3 Sono ammessi esclusivamente modelli di stampanti dei seguenti produttori:

- Canon, Epson, Hewlett Packard, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Oki, Olivetti, Panasonic, Ricoh, Samsung, Xerox

2.4. Tutti i modelli proposti dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

Caratteristica	Valore
Funzioni	Stampante, Fotocopiatore, Scanner
Tecnologie di stampa	Laser oppure Led
Formati	Fino a A3
Fronte/retro	Automatico A4
Risoluzione copia/stampa	600 x 600 dpi
Risoluzione scansione	600 x 600 dpi
Formati file scansione	JPG TIFF a pagina singola o multipagina PDF
Destinazione scansione	Scansione su email (rubrica locale o integrazione LDAP) Scansione su rete (via FTP/SMB) Scansione su unità di memoria USB Scansione su email (SMTP)
Interfaccia di rete	T/1000 Base-T Ethernet
Linguaggi	PCL6, Postscript 3
Sistemi operativi supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Altro	Server web integrato per gestione stampante

2.5. Sono richieste le seguenti caratteristiche minime specifiche per le diverse tipologie:

a) B/N e colori grandi volumi

Tempo prima copia	B/N: ≤ 11 secondi colore: ≤ 11 secondi
Velocità copia/stampa	A4 B/N: ≥ 25 ppm A4 colore: ≥ 20 ppm A4 F/R: ≥ 20 ppm A3 B/N: ≥ 10 ppm A3 colore: ≥ 10 ppm
Vassoi	Almeno 2 per 500 fogli ciascuno
Finitura	Finisher con modulo pinzatura
Volumi di copia/stampa mensili garantiti	≥ 25.000 pagine

b) B/N grandi volumi

Tempo prima copia	B/N: ≤ 11 secondi
Velocità copia/stampa	A4 B/N: ≥ 25 ppm A4 F/R: ≥ 20 ppm A3 B/N: ≥ 10 ppm
Vassoi	Almeno 2 per 500 fogli ciascuno
Finitura	Finisher con modulo pinzatura
Volumi di copia/stampa mensili garantiti	≥ 25.000 pagine

c) B/N medi volumi

Tempo prima copia	B/N: ≤ 11 secondi
Velocità copia/stampa	A4 B/N: ≥ 20 ppm A4 F/R: ≥ 20 ppm A3 B/N: ≥ 10 ppm
Volumi di copia/stampa mensili garantiti	≥ 10.000 pagine

2.6 Le stampanti multifunzione fornite dovranno inoltre rispettare i criteri ecologici minimi indicati nel progetto APE (Acquisti Pubblici Economici) della Città Metropolitana di Torino (ultimo aggiornamento disponibile).

2.7 L'Appaltatore dovrà specificare nell'offerta i modelli di stampante proposti per consentire la verifica dei requisiti tecnici richiesti.

2.8 Durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore garantirà la consegna di stampanti multifunzione aggiuntive rispetto a quelle indicate al punto 2.1, su richiesta di ACEA qualora se ne ravvisi l'esigenza, in un numero massimo di 2 (due).

2.9 E' a carico del fornitore il trasporto e l'installazione delle stampanti nelle seguenti sedi ACEA di Pinerolo:

- Via Cravero, 48 piani 1°, 2°
- Via Vigone, 42 piani terra, 1°
- C.so Costituzione, 19 piano terra

2.10 Consegna delle stampanti e contestuale installazione si svolgeranno, di accordo fra le parti, nel periodo 25/09/2017 – 05/10/2017, ovvero nel periodo intercorrente tra i 25 giorni e i 35 giorni dalla consegna dei servizi da parte della Stazione Appaltante nel caso in cui questa avvenga dopo il 31/08/2017.

2.11 L'Appaltatore garantirà 1 (una) giornata di supporto sistemistico per la configurazione e la formazione per l'utilizzo delle stampanti da parte di personale qualificato. Questa attività dovrà essere svolta nel periodo indicato al punto 2.10.

ART. 3 MATERIALI DI CONSUMO E ASSISTENZA TECNICA

3.1 E' a carico dell'Appaltatore la fornitura di tutto il materiale di consumo delle stampanti ad esclusione della carta e dei punti metallici.

3.2 La sostituzione del materiale di consumo, incluso il ritiro degli esausti, compete all'Appaltatore. Al fine di evitare disservizi le stampanti devono essere dotate di un sistema automatico di preavviso per l'esaurimento del toner (mediante e-mail o altra modalità). ACEA mette a disposizione delle stampanti a questo scopo un server di posta interno per inviare le mail e l'accesso a internet.

3.4 Per aprire le chiamate il fornitore metterà a disposizione un numero telefonico e un indirizzo mail ai quali rivolgersi. Il servizio di assistenza tecnica si attiverà esclusivamente a seguito di chiamata telefonica e/o via mail da parte di personale autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Le chiamate dovranno contenere:

- modello e ubicazione stampante(e/o eventuale codice della stampante)
- indicazione tipologia problema: esaurimento toner/bloccante/non bloccante
- descrizione problema riscontrato
- sede/ufficio e persona di riferimento.

3.5 L'Appaltatore garantirà assistenza tecnica secondo i seguenti orari:

- **8:30 – 12:00 14:00 – 16:30 lunedì – venerdì, esclusi festivi**

3.6 L'Appaltatore dovrà attenersi ai seguenti livelli di servizio (tempistiche di intervento on site dalla chiamata, all'interno dell'orario lavorativo indicato al punto 3.5):

- **Esaurimento toner** (esaurimento del toner, anche relativo ad un singolo colore)
 - intervento entro 1 ora
 - risoluzione entro 1 ora
- **Problema bloccante** (indisponibilità, anche parziale, delle funzionalità di stampa, copia o scansione per cause dipendenti dalla stampante):
 - intervento entro 1 ora
 - risoluzione entro 6 ore
- **Problema non bloccante:**
 - intervento entro 6 ore
 - risoluzione entro 5 gg.

Si evidenzia che, ai fini del calcolo delle tempistiche di intervento, **farà fede l'orario dell'intervento effettivo del tecnico nel luogo in cui si trova l'apparecchiatura.** Eventuali contatti preliminari, telefonici o via mail, per chiarimenti o approfondimenti sulla natura del problema non verranno considerati a questo scopo.

3.7 Sono escluse dal servizio di assistenza tecnica le problematiche non dovute a difetti della stampante quali quelle derivanti da, a titolo esemplificativo:

- configurazione errata driver di stampa su client
- configurazione errata stampante
- problemi di rete
- utilizzo errato da parte dell'utente

Sono invece sempre incluse nel servizio le chiamate per inceppamento carta per le quali l'utente non riesca autonomamente ad intervenire.

3.8 Per ogni intervento dovrà essere compilato un rapporto riportante i seguenti elementi minimi:

- identificativo stampante
- data/orario apertura chiamata
- data/orario intervento da parte del tecnico
- problematica coperta/non coperta dal servizio di assistenza tecnica
- descrizione intervento effettuato
- data/orario risoluzione del problema
- nominativo e firma del dipendente ACEA che verifica la chiusura della chiamata
- nominativo e firma del tecnico

3.9 Trimestralmente l'Appaltatore produce un report degli interventi effettuati nel periodo riportante i dati contenuti nei rapportini, la classificazione dell'intervento bloccante/non, i tempi di intervento e risoluzione e le eventuali penali applicate.

ART. 4 VARIAZIONI DELL'OGGETTO

4.1. Nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di varianti in corso d'esecuzione del contratto, ogni variazione rispetto a quanto definito all'articolo precedente determina una corrispondente modificazione del corrispettivo, in ragione di quanto determinato in sede d'aggiudicazione.

4.2. Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per l'eventuale riduzione delle prestazioni appaltate.

4.3. Nelle more della determinazione delle varianti, anche economiche, le prestazioni non possono essere sospese o interrotte per alcuna ragione.

4.4. Laddove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Committente si riserva d'indire una nuova procedura.

4.5. ACEA si riserva la facoltà di scorporare quota parte dei servizi, affidandone l'esecuzione ad altra Impresa o eseguendoli in proprio senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le prestazioni eseguite in forza di tale facoltà l'Appaltatore sarà sollevato da ogni responsabilità relativa. La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata da ACEA, anche nell'eventualità di sopperire a deficienze organizzative e tecniche della Ditta affidataria. In tal caso ACEA non solo non riconoscerà alcun compenso, ma avrà pure la facoltà di rivalersi sulla Ditta degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli in sede contabile dalle competenze dovute o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

4.6 Previo accordo tra le parti è possibile cambiare numero e tipologia di stampanti installate durante l'esecuzione del contratto, ferme restando le caratteristiche tecniche minime e le condizioni economiche applicate.

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

5.1. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo determinato ai sensi del comma 4 lett b) dell'art.95 del D.lgs. 50/2016 ovvero mediante ribasso sui prezzi indicati all'art. 7 del presente Capitolato d'Oneri Prestazionale.

5.2. L'offerta dei partecipanti all'appalto dovrà essere formulata mediante la compilazione della "SCHEDA DICHIARAZIONE OFFERTA" allegata ai documenti di gara, indicando la percentuale di ribasso da applicarsi sui prezzi a base di gara (art. 7 del presente capitolato).

5.3. L'appalto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del Codice dei contratti nonché dell'art. 43 comma 7 del DPR n.207/2010.

5.4. L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente regolarmente eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 (il c.d. quinto d'obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato.

5.5. I prezzi del presente appalto si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale. Non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell'appalto né alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo c. del c.c.

5.6 Su richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici saranno invitati a fornire spiegazioni sul prezzo offerto, ove lo stesso risulti anormalmente basso, tali spiegazioni dovranno essere fornite sulla base di un giudizio tecnico, sulla congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.lgs 50/2016.

ART. 6 CLAUSOLA SOCIALE

6.1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto dall'affidatario.

ART. 7 IMPORTO DEL SERVIZIO

7.1. L'ammontare del servizio è preventivato in complessivi € **188.000,00 (Euro centoottantottomila/00)**, oltre l'I.V.A., per tutta la durata dell'appalto.

A) Il prezzo a base di gara per il servizio è pari ad € 188.000,00 (Euro centoottantottomila/00)

L'offerente dovrà indicare i seguenti prezzi:

- c_gc canone mensile stampante grandi volumi colori
- c_gn canone mensile stampante grandi volumi B/N
- c_mn canone mensile stampante medi volumi B/N
- p_nero prezzo unitario pagina A4 nero
- p_colore prezzo unitario pagina A4 colore

Le stampanti multifunzione sono le seguenti:

- n. 6 b/n e colori grandi volumi
- n. 4 b/n grandi volumi
- n. 2 b/n medi volumi

La stima dei volumi di stampa annui complessivi è la seguente:

- 600.000 pagine B/N (2.400.000 complessive)
- 400.000 pagine colori (1.600.000 complessive)

Per quanto riguarda le copie in formato A3 si contabilizzano 2 pagine A4 per ogni pagina A3.

L'aggiudicazione sarà fatta al prezzo complessivo inferiore calcolato con la formula:

prezzo = (c_gc * 6 + c_gn * 4 + c_mn * 2) * 48 + p_nero * 2.400.000 + p_colori * 1.600.000

Si evidenzia che i volumi indicati non rappresentano un consumo minimo garantito.

7.2. L'operatore economico sulla base dei prezzi unitari sopra esposti, con l'applicazione del ribasso unitario offerto approva integralmente tutte le disposizioni previste dal presente Capitolato d'Oneri e Prestazionale, accettando lo svolgimento del servizio nei termini e modalità esposte nel successivo art. 8.

7.3. Per la tipologia del servizio non sono previsti oneri di riduzione/eliminazione delle interferenze, i quali sono pertanto pari a € 0.

7.4. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare e firmare per accettazione in sede di aggiudicazione dell'appalto l'allegato 01 trasmissione dei rischi della Stazione Appaltante, sarà cura della Stazione Appaltante trasmettere in fase di aggiudicazione dell'appalto tale allegato.

ART. 8 DURATA DELL'APPALTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

8.1. Il contratto avrà una durata presunta di 1.461 giorni (48 mesi) decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

8.2. L'appalto sarà legato alla durata contrattuale e una volta decorso il termine temporale, si riterrà concluso l'affidamento.

8.3. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 32, comma 9, per la stipula contrattuale, si applicherà il termine dilatorio di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace. *In caso d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016, l'inizio delle prestazioni potrà essere disposto anche nelle more contrattuali non appena divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.*

8.4. In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, ACEA avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

8.5. E' facoltà della Stazione Appaltante ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni di 1/5 dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ovvero, previa istanza dell'aggiudicatario, ad eventuali condizioni migliorative senza che lo stesso possa avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo concernente le prestazioni svolte.

ART. 9 CORRISPONDENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

9.1. Ogni prestazione dovrà sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia ambientale-edilizia-antifortunistica e secondo le migliori regole dell'arte e di prassi applicabili.

9.2. L'Appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).

9.3. Acea Pinerolese Industriale S.p.A. avrà la facoltà di rifiutare in qualunque tempo le prestazioni che non abbiano i requisiti prescritti, che presentino insufficienze, abbiano subito alterazioni o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza l'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione-rifacimento della prestazione (o della parte) rifiutata con la massima celerità e immediatezza; ove ciò non avvenga ACEA, potrà provvedere direttamente a spese dell'aggiudicatario, a carico del quale resterà anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall'inadempienza.

9.4. In fase esecutiva le prestazioni potranno risultare anche profondamente diverse oltretutto ripartite e articolate, in ragione delle reali necessità operative che emergeranno nel corso del contratto, anche in vari e molteplici interventi di piccola entità. Le suddette previsioni sono pertanto da ritenersi unicamente orientative della possibile valenza complessiva dell'appalto siccome all'atto pratico potranno risultare anche del tutto diverse senza che l'Appaltatore in ragione di ciò possa trarre pretese risarcitorie di sorta oltre alla semplice contabilizzazione "a misura" delle prestazioni regolarmente eseguite nel rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte.

ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

10.1 La Ditta dovrà, in conformità al progetto di servizio offerto, comunicare i nominativi dei tecnici autorizzati a cui sarà consentito l'accesso alle sedi e ai locali di ACEA, in accordo con le esigenze dell'Azienda stessa e, ove si

tratti di attività programmabili, secondo le disponibilità e gli orari convenuti con i responsabili del servizio o con il personale in sede.

10.2. Nell'ipotesi che uno o più persone dedicate al servizio, durante il periodo contrattuale, debba essere sostituito la Ditta dovrà comunicare all'Azienda almeno 10 (dieci) giorni prima dell'entrata in servizio i nuovi nominativi.

ART. 11 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

11.1 La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti contrattuali.

11.2. Tutte le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere svolte da personale in possesso di idonee certificazioni o competenze adeguate.

11.3. Si richiede la sede operativa (o l'impegno a disporre di una sede operativa) dell'Appaltatore nel raggio di **60 km** da Pinerolo. Tale requisito dovrà essere dichiarato in sede di offerta, ed essendo condizionante per l'aggiudicazione definitiva, dovrà essere dimostrato dopo l'aggiudicazione provvisoria.

11.4 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- **ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.**

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, per l'esercizio dell'attività oggetto dell'avviso, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente - **(articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016);**

11.5. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA:

- **IDONEA REFERENZA BANCARIA**

Almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell'Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente avviso - **(articolo 86, comma 4, e allegato XVII parte prima lettera a) del d.lgs. 50/2016);**

11.6. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE:

- **SERVIZI ANALOGHI**

Di aver eseguito negli ultimi tre anni (dal 01/07/2014 al 30/06/2017) servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso per un importo complessivo non inferiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) IVA esclusa - **(articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, art. 86, comma 5, e allegato XVII parte seconda lettera a), punto ii), del d.lgs. 50/2016);**

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016, i requisiti di cui al presente articolo 11 devono essere posseduti in proprio da ciascuna impresa ad eccezione dell'art. 11.9, che può essere soddisfatto dall'RTI in tali misure, la ditta mandataria dovrà ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota maggioritaria del servizio, rispetto alle altre singole mandanti, pari almeno al 60%.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, si richiama per tutto quanto non espressamente indicato sui Raggruppamenti Temporanei d'Impresa l'art. 48 del D.lgs 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva è quindi subordinata alla verifica di tali requisiti, a tale scopo la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.lgs 50/2016, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D.lgs 50/2016.

ART. 12 NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

12.1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato d'Oneri Prestazionale;
- gli elaborati "rischi aziendali";
- Il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

12.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs 50/2016;
- il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile e non abrogato;
- le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

12.3. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in materia (enti previdenziali, enti ispettivi, ecc.).

Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

12.4. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del contratto.

In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle seguenti normative:

- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- D.M. n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i.;
- D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.;
- Regolam. Municipali di Igiene e Sanità e di Igiene Urbana dei Comuni interessati.

L'Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni.

ART. 13 PERDITA O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

13.1. In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

13.2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione recesso del contratto ai sensi dell'art. 108 e 88 comma 4 ter, del Codice appalti, la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, in

tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora che, per la prosecuzione dell'appalto intende avvalersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA

14.1. L'Appaltatore per ogni effetto dell'appalto elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo presso il seguente indirizzo: Via Vigone 42 -10064 Pinerolo (To) - Ufficio Sistemi Informativi, presso il Direttore dell'Esecuzione del contratto il Sig. Bruno Maurizio.

14.2. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'appalto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

14.3. L'Impresa dovrà fornire ad Acea Pinerolese Industriale SpA, il recapito telefonico presso il quale sarà possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa. L'Appaltatore dovrà altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare.

14.4. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.

14.5. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dell'appalto e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento. L'Appaltatore è comunque in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nella somministrazione e nello svolgimento dell'appalto da parte del proprio personale.

ART. 15 DIREZIONE E CONTROLLO DELL'APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

15.1. ACEA, nominerà un tecnico responsabile per sovrintendere alla gestione del servizio, ai controlli e alla contabilizzazione delle prestazioni, che dovrà esaminare ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti. Il tecnico predetto, che assumerà il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, qualora l'Impresa non osserverà le condizioni previste dal presente contratto, inviterà l'Impresa stessa ad adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza della quale, in caso di mancato adempimento, provvederà a eseguire le prestazioni in danno all'Impresa, oltre all'applicazione delle penalità previste.

15.2. La ditta appaltatrice dovrà assicurare all'uopo tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento e documentazione richiesta.

Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'Appaltatore e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento e svolgimento dell'appalto.

15.3. L'eventuale inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal succitato Responsabile mediante apposito verbale, che verrà notificato all'Appaltatore. L'Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica; trascorso inutilmente questo tempo o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili saranno applicate le penalità previste dal presente Capitolato a scalare dalla prima contabilità utile. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

15.4. I controlli e le disposizioni del Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.) non esimono l'Appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla conduzione dell'appalto, la buona riuscita delle prestazioni, la loro rispondenza contrattuale, l'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti.

15.5. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla D.E.C. per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla D.E.C. le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della D.E.C., esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

15.6. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della D.E.C. dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali e del presente Capitolato d'Oneri Prestazionale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni contrattuali. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. Il D.E.C. riferisce costantemente al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase dell'appalto il controllo sull'intervento per conto del Committente.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE - RECESSO

16.1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del codice dei contratti, quando l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

16.2. In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da annunciarsi all'Appaltatore con formale comunicazione (provvedimento del Direttore Generale di ACEA), nei seguenti casi:

- impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) o nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del Contratto;
- arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del lavoro oggetto del Contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore; rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'espletamento del lavoro nei termini previsti dal programma;
- associazione in partecipazione, cessione (anche parziale) a terzi del presente Contratto, cessione del credito non autorizzato;
- avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- subappalto non espressamente e preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante;

- mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 10 giorni nel caso in cui la Stazione appaltante provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- quando non vengano rispettati gli obblighi di riservatezza e al venir meno degli obblighi assicurativi;
- revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'appalto;
- malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del lavoro, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con la Stazione appaltante;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'appalto;
- in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore;
- qualora, a fronte di specifica richiesta, l'Appaltatore non esibisca il "Libro Unico del Lavoro" di cui al D.L. n. 112/2008 come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e/o l' "Elenco Riepilogativo Mensile del Personale Occupato";
- ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- ogni altra causa definita nel presente Capitolato d'Oneri e Prestazionale.

16.3 In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

16.4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Resta inoltre inteso che nel caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto e definite dal Contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nel presente Contratto, la Stazione appaltante potrà intimare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del cod. civ. scaduto il quale il Contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del cod. civ.

16.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà eventualmente di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

L'intervenuta risoluzione del Contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i servizi ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.

16.6. L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del Contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del cod. civ.; nel caso in cui la Stazione appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del Contratto oltre i limiti di legge.

16.7. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

La Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

La Stazione appaltante può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma1, del Codice dei contratti.

La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, può recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto stesso.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene annunciato all'Appaltatore con formale comunicazione; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione dei lavori.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, e dei materiali utili esistenti in cantiere, secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

16.8. Recesso per giusta causa:

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da annunciarsi all'Appaltatore con formale comunicazione.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 17 PENALI

17.1. Per l'appalto in oggetto sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate:

- per mancato intervento nel tempo stabilito € 25,00 € (venticinque/00)
- per mancato rispetto delle tempistiche di risoluzione € 50,00 (cinquanta/00), ai quali si aggiungono € 50,00 (cinquanta/00) ogni 6 (sei) ore di ritardo sulla risoluzione

da applicarsi automaticamente.

La penale verrà calcolata con riferimento all'orario del supporto tecnico indicato al punto 3.5 A titolo esemplificativo:

Apertura chiamata:	16:20	venerdì
Intervento:	14:50	lunedì successivo
Risoluzione:	15:30	giovedì successivo
Tempo intervento (da apertura chiamata):	4:30 h	Ritardo: 3:30 h (SLA 1h)
Tempo risoluzione (da apertura chiamata):	23:10 h	Ritardo: 17:10 h (SLA 6h)
Penale:	25 € + 50 € + 50*2 € = 175 €	

17. 2 E' riconosciuto all'Appaltatore un importo aggiuntivo di € 50,00 (cinquanta/00), per intervento, nei seguenti casi:

- danno all'apparecchiatura causato da imperizia o dolo dell'utilizzatore (in questo caso la riparazione non è dovuta)
- problematica segnalata manifestamente inesistente
- impossibilità da parte del tecnico di effettuare l'intervento per cause imputabili ad ACEA

Tali condizioni dovranno essere verbalizzate nel rapporto di intervento, opportunamente documentate e immediatamente segnalate ai Sistemi Informativi di ACEA per consentire una verifica congiunta.

17.3. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva, senza che ciò possa dar motivo all'Appaltatore di reclami alcuno.

17.4. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice comunicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa all'esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell'appalto delle maggiori spese sostenute. Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costituiscono motivo per cui ACEA può chiedere la risoluzione del contratto.

17.5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà essere applicato l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza.

ART. 18 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

18.1. In deroga al comma 18 dell'art. 35 del Codice dei contratti, stante le peculiarità dell'appalto in oggetto, si precisa che nella fattispecie non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell'appalto.

18.2. E' inoltre esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. In ragione delle caratteristiche dell'appalto, e pure esclusa ogni compensazione prezzi di cui all'ex articolo 106 del Codice dei contratti.

ART. 19 CONDIZIONI ECONOMICHE

19.1. Per la compensazione dei corrispettivi, l'Appaltatore dovrà, sulla base dei riepiloghi riportanti in numero di copie stampante nel trimestre di riferimento inviati al Direttore dell'Esecuzione del contratto, emettere fattura con cadenza trimestrale, al raggiungimento minimo della somma di **€ 2.500,00 IVA esclusa**.

19.2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs n. 50 del 2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dell'appalto è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale – *tramite attestazione di rispondenza della prestazione effettuata nonché certificato di collaudo e regolare esecuzione*.

19.3. L'importo residuo sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo di regolare esecuzione. (si precisa che per importo contrattuale s'intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati/eventuali proroghe/quinto d'obbligo).

19.4. L'emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico è subordinata:

- a) all'acquisizione del regolare DURC dell'Appaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d'inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante può provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante.

Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e eventuali subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

19.5. Il conto finale delle prestazioni effettuate è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale è sottoscritto dal D.L./D.E.C. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e alle condizioni di cui ai commi seguenti.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50%, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione e approvazione da parte dell'Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica di conformità definitiva previa presentazione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura fiscale. Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC regolare, Regolarità Fiscale, ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità, accertamento Equitalia).

19.6. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate, così come indicate sui rapporti tecnici emessi dall'Appaltatore sia per l'assistenza tecnica, sia per il supporto sistemistico.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a;

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

Via Vigone 42

10064 Pinerolo (To)

P.Iva 05059960012

ART. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

20.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

20.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituirà causa di risoluzione del Contratto d'Appalto.

ART. 21 GARANZIE DA PRESENTARE

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, per la partecipazione all'appalto è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza se esistenti, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le Imprese. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell'art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista di avvio dell'esecuzione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dell'appalto. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura assicurativa suddetta di cui all' art. 103 del D.lgs. 50/2016 non dovrà essere inferiore all'importo, al netto dell'IVA, di € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose, il tutto senza franchigie di sorta.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di avvio dell'appalto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione/verifica conformità. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del D.lgs.163/2006, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte alle specifiche prestazioni formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall'Appaltatore. L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L./D.E.C. di qualunque incidente sorto nello svolgimento dell'appalto.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della stessa.

L'Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto o meno risarcimento richiesto specificandone i termini.

In ogni caso l'Appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

ART. 22 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

22.1. Circa i rischi specifici esistenti nelle infrastrutture presso le quali dovrà operare l'Appaltatore si rimanda a quanto contenuto nell'*elaborato A – rischi aziendali*.

22.2. Il servizio dovrà essere eseguito senza eccezione alcuna nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. L'Impresa si assume pertanto il preciso onere di mantenimento delle condizioni di continua sicurezza e igiene per tutto il periodo occorrente l'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e in ogni caso è soggetto alle disposizioni che Acea, vorrà impartire.

22.3. L'Appaltatore dovrà:

- fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio, anche tutto l'occorrente per rendere l'attività meno disagiata possibile;
- far rispettare i seguenti divieti ed obblighi:
- divieto di fumare durante il lavoro;
- divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro.

L'impresa non può comunque iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

22.4. Le gravi e ripetute violazioni al DUVRI, costituiscono giusta causa di risoluzione di contratto. La stazione appaltante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni e accertamenti relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.

ART. 23 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

23.1. Vista la tipologia del servizio non è ammesso il subappalto e la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso.

ART. 24 RISERVE

24.1. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali.

24.2. Ai sensi dell'art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

24.3. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

24.4. Ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

ART. 25 CONTROVERSIE

25.1. Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o D.L./D.E.C. e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'Art. 206 del "Codice Contratti" saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente (foro di Torino).

25.2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

25.3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L./D.E.C. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

ART. 26 CAUSE DI RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO

26.1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 gg, senza necessità di ulteriori adempimenti, i motivi di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 riepilogabili in via indicativa, non esaustiva, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 135 del Codice;
- b) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensioni senza giustificato motivo;
- f) rallentamenti, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ai piani di sicurezza integranti il contratto e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L./D.E.C./ R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui al presente Capitolato;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto 81/2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)

giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

26.2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135, c. 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

26.3. Il contratto è altresì risolto, qualora si rendano necessari interventi suppletivi, al raggiungimento dei 6/5 dell'importo originario del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando all'impresa che segue in graduatoria o, in caso di indisponibilità, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo delle prestazioni da completare e di quelle da eseguire d'ufficio in danno;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

26.4. La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'Appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 27 FORO GIURIDICO COMPETENTE

27.1. E' esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. Il Foro Giuridico competente è quello di Torino.

ART. 28 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

28.1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- A) le spese contrattuali;
- B) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

28.2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/di verifica conformità.

28.3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse saranno comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull'appalto.

28.4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato s'intendono IVA esclusa. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/4/1986, n. 131, la presente scrittura è registrabile in caso d'uso.

ART. 29 CODICE ETICO

29.1. L'Appaltatore accetta e s'impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico liberamente consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante www.aceapinerolese.it.